



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI**

Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Merra, pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al **R.G. n. 15256/2018**, vertente fra le parti:

Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Tamara M. G. Rossini, presso il cui studio sito in Altamura (Ba) alla via Bari n. 110, giusta mandato in atti;

- parte attrice, convenuta in riconvenzionale -

CONTRO

Controparte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Giammaria, presso il cui studio sito in Bari alla via Garruba n. 57, giusta mandato in atti;

- parte convenuta, attrice in riconvenzionale -

E

Controparte_2, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Paolo Sisto e Francesco Bonanni, tutti domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Firenze alla via Duca D'Aosta n. 12, giusta mandato in atti;

- parte convenuta, attrice in riconvenzionale -

NONCHE'

Controparte_3 (già **CP_3**)
[...], in persona del Curatore fallimentare *pro tempore*;

- parte convenuta contumace -

OGGETTO: fideiussione-polizza fideiussione.

CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del 26.06.2025 e nei rispettivi scritti difensivi.

CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO

che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.

Con atto di citazione notificato il 23.10.2018, **Parte_1** conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, **Controparte_1** **Controparte_2** e la società **Controparte_3** al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“- in via principale: 1) accertare e dichiarare la mancata sussistenza delle condizioni per l'escussione da parte di Lega Pro della garanzia bancaria n.11595 -prestata da **CP_1** **CP_1** su richiesta di **Parte_1** a favore della **Controparte_3** e, per l'effetto, dichiarare che la richiesta di tale garanzia è priva delle condizioni di liceità e legittimità; 2) accertare e dichiarare, conseguentemente, l'insussistenza in capo a **Controparte_1** dell'obbligo di procedere con il pagamento in favore della Lega Pro della somma oggetto di garanzia bancaria e sino alla concorrenza €. 350.000,00, almeno sino all'accertamento in via definitiva della validità ed efficacia dei lodi arbitrali corrispondenti ai crediti vantati dai calciatori; - in via subordinata: 3) qualora, nelle more del presente giudizio, dovesse procedere al pagamento della somma oggetto di escussione da parte di Lega Pro ed in qualche modo incamerarla dal **Parte_1** condannare **Controparte_1** in proprio e/o occorrendo in solido con Lega Pro, a restituire, ovvero a pagare, in favore dell'attore, la stessa somma indebitamente incamerata, ovvero anche quell'altra minore per la quale risulti inesistente il diritto di garanzia, escussione e pagamento; 4) condannare le convenute, pro quota, in relazione al comportamento processuale, ovvero in solido, alla rifusione di spese e compensi professionali”*.

L'attore conveniva in giudizio la **Controparte_2** (di seguito, “Lega Pro”), **Controparte_1** e la società **Controparte_3** allo scopo di far accertare giudizialmente l'illegittimità dell'escussione della garanzia bancaria n. 11595 - rilasciata da **Controparte_1** su sua richiesta e in favore della Lega Pro - per consentire l'iscrizione della società sportiva **CP_3** [...] al campionato di Serie C stagione calcistica 2017/2018, nonché al fine di ottenere la dichiarazione dell'insussistenza dell'obbligo di **Controparte_1** di procedere al pagamento della

somma garantita sino alla definizione dei giudizi pendenti relativi ai lodi arbitrali emessi in favore di alcuni calciatori.

Il *Parte_1* esponeva in fatto di aver richiesto alla *Controparte_1* in data 03.07.2017, il rilascio della garanzia bancaria sino a €. 350.000,00, finalizzata a coprire debiti sportivi della società *CP_3* relativi alla stagione 2017/2018 e precedenti; detta garanzia veniva rilasciata il 07.07.2017.

Parte attrice rappresentava che, in data 10.10.2018, *Controparte_1* aveva comunicato al *Parte_1* che la Lega Pro aveva escusso la garanzia il 02.10.2018, chiedendo contestualmente il rimborso della somma garantita.

L'attore contestava la legittimità dell'escussione, assumendo che le obbligazioni retributive della stagione 2017/2018 risultavano soddisfatte sino a maggio 2018 e che i lodi arbitrali, ottenuti da alcuni calciatori, costituivano un titolo autonomo incompatibile con l'utilizzo della garanzia.

Sulla scorta di tali allegazioni, parte attrice formulava le proprie conclusioni, come ripotate in premessa.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 09.01.2019, si costituiva in giudizio *Controparte_1* la quale contestava integralmente le domande attoree, sostenendo la natura "a prima richiesta" della garanzia e l'impossibilità di opporre eccezioni alla beneficiaria; la Banca convenuta eccepiva la strumentalità dell'azione attorea e chiedeva il rigetto delle domande.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 09.01.2019, si costituiva in giudizio la Lega Pro, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dell'attore, in quanto estraneo al rapporto di garanzia autonomo tra Banca e Lega, e nel merito chiedendo il rigetto delle domande attoree.

La Lega Pro proponeva, altresì, domanda riconvenzionale trasversale nei confronti di [...] *CP_1* chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento dell'intero importo garantito (€. 350.000,00) oltre interessi convenzionali, anche mediante ordinanza ingiunzione *ex art. 186 ter c.p.c.*.

La società *Controparte_3* seppure regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.

All'udienza del 13.02.2019, il Giudice precedentemente designato assegnava i termini *ex art. 183, comma 6, c.p.c.*; *Controparte_1* anticipava a verbale la volontà di proporre domanda riconvenzionale impropria nei confronti dell'attore, subordinata all'eventuale accoglimento della domanda trasversale proposta dalla Lega Pro.

Con la propria memoria *ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c.*, *Controparte_1* precisava la domanda riconvenzionale impropria avanzata nei confronti dell'attore, chiedendone la condanna al rimborso delle somme eventualmente dovute alla Lega Pro.

Nelle memorie *ex art.* 183, comma 6, c.p.c., l'attore contestava l'ammissibilità della domanda trasversale avanzata dalla Lega Pro e della domanda riconvenzionale proposta da CP_1 [...] eccependo la tardività di quest'ultima, mentre la Lega Pro ribadiva la legittimità dell'escussione e produceva documentazione attestante la debitoria della Controparte_3 per la stagione 2017/2018.

In data 18.03.2019 la Lega Pro depositava la sentenza dichiarativa del fallimento della società Controparte_3 recante n. 8/2019 emessa dal Tribunale di Matera e in data 01.04.2019, depositava istanza di riassunzione ai sensi dell'art. 43 L. Fall., sicché il precedente Giudice dichiarava l'interruzione del giudizio e autorizzava la notifica dell'istanza di riassunzione alla Curatela del Fallimento " CP_3 CP_3 , che veniva regolarmente eseguita in data 13.06.2020.

La Curatela del Fallimento " Controparte_3 non si costituiva nel giudizio riassunto.

Con ordinanza del 14.04.2021, il precedente Giudice accoglieva la richiesta della Lega Pro e ingiungeva a Controparte_1 - mediante ordinanza ingiunzione *ex art.* 186 *ter* c.p.c. - il pagamento di €. 350.000,00 oltre interessi convenzionali di mora e ritenuta la causa la rinviava per la precisazione delle conclusioni.

Con istanza di revoca parziale dell'ordinanza monitoria depositata il 14.02.2022, [...] CP_1 contestava la condanna agli interessi convenzionali e chiedeva l'emissione di un'ingiunzione speculare nei confronti dell'attore.

Con ordinanza del 03.03.2022, questo Giudice rigettava la suddetta istanza, confermando integralmente l'ordinanza monitoria e negando l'emissione dell'ingiunzione richiesta dalla [...] CP_1 nei confronti dell'attore.

Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 09.03.2023, la Lega Pro attestava l'avvenuto integrale pagamento, da parte di Controparte_1 di quanto dovuto in virtù dell'ordinanza ingiunzione *ex art.* 186 *ter* c.p.c. del 14.04.2021, versamento effettuato in corso di causa in due tranches, rispettivamente in data 17.05.2022 e 04.08.2022.

Dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.06.2025, ove veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..

Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.

In via preliminare, va evidenziato che la società Controparte_3 debitrice principale nel rapporto garantito, non si è costituita nel presente giudizio e che, a seguito della dichiarazione di

[...]

fallimento della predetta società e della riassunzione del processo, neppure la Curatela del Fallimento **Controparte_3** si è costituita nel giudizio riassunto.

Dagli atti del fascicolo risulta che, nel corso del procedimento, non è stata formalmente dichiarata la contumacia né della società, né successivamente della Curatela della medesima società.

Va rilevato che, ai sensi dell'art. 171 co. 2 c.p.c., la mancata costituzione della parte regolarmente evocata in giudizio determina la contumacia della stessa, che può essere dichiarata anche direttamente in sentenza.

Deve, pertanto, essere dichiarata la contumacia della società **Controparte_3** e, per il periodo successivo alla riassunzione del giudizio, della Curatela del Fallimento della medesima società.

Va ora esaminata la questione, di carattere preliminare, sollevata dalla Lega Pro attinente alla legittimazione attiva di **Parte_1** a contestare l'escussione della garanzia bancaria n. 11595.

L'eccezione è fondata e merita accoglimento.

La garanzia rilasciata da **CP_1** in favore della Lega Pro presenta, per formulazione testuale e per contenuto sostanziale, i caratteri tipici del contratto autonomo di garanzia, con clausola di pagamento "a prima richiesta" e con espressa rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1945, 1955 e 1957 c.c..

Tale tipologia negoziale, pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, configura un'obbligazione autonoma del garante, svincolata dal rapporto principale e non soggetta alle eccezioni opponibili dal debitore garantito.

Invero, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il contratto autonomo di garanzia si distingue ontologicamente dalla fideiussione, in quanto l'obbligazione del garante è svincolata dal rapporto principale ed è destinata a soddisfare un'esigenza di certezza e immediatezza del credito del beneficiario (cfr. Cass. Civ, Sez. Un., n. 7341/1987; Cass. Civ., n. 7883/2017; Cass. Civ., n. 30181/2018).

In tale schema negoziale, il potere di opporre eccezioni è radicalmente escluso, salvo il limite estremo dell'*exceptio doli generalis*, azionabile unicamente dal garante nei confronti del beneficiario, in presenza di una richiesta manifestamente fraudolenta o abusiva.

L'attore, pur avendo assunto la veste di contro-garante nei rapporti interni con la **CP_1** rimane estraneo al rapporto di garanzia intercorrente tra garante e beneficiario (**CP_1** e Lega Pro); la dichiarazione di manleva non attribuisce al contro-garante un'autonoma legittimazione a sindacare l'escussione, ma rileva esclusivamente sul piano dei rapporti interni di regresso.

Ne consegue che l'attore non è legittimato a chiedere l'accertamento dell'illegittimità dell'escussione, né può surrogarsi alla Banca nell'esercizio dell'*exceptio doli*, che resta riservata al soggetto direttamente obbligato verso il beneficiario.

L'eccezione di difetto di legittimazione attiva è pertanto fondata e va accolta, difettando in capo all'attore, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., un interesse giuridicamente rilevante e attuale a far valere l'illegittimità dell'escussione nel rapporto esterno tra garante e beneficiario, rispetto al quale egli rimane soggetto terzo.

Da tale difetto, consegue l'assorbimento delle eccezioni - pure sollevate dalla parte attrice - di inammissibilità della domanda riconvenzionale trasversale dalla Lega Pro nei confronti di CP_1 [...] e di tardività della domanda riconvenzionale impropria proposta nella propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c. da Controparte_5

Passando al merito della controversia - e, segnatamente, alla disamina della domanda riconvenzionale trasversale proposta dalla Lega Pro nei confronti di Controparte_5 volta all'escussione della garanzia, e della domanda riconvenzionale impropria avanzata da CP_5 [...] nei confronti di Parte_1 finalizzata all'azione di regresso - giova rilevare quanto segue.

Principiando dalla domanda riconvenzionale trasversale - che deve ritenersi ritualmente proposta non integrando una chiamata di terzo ai sensi dell'art. 269 c.p.c., ma costituendo esercizio del diritto di azione nei confronti di una parte già costituita in giudizio e, pertanto, soggetta unicamente al termine di cui all'art. 167 co. 2 c.p.c. - deve essere scrutinata la sussistenza dei presupposti legittimanti l'escussione della garanzia "a prima richiesta" da parte della Lega Pro nei confronti della Banca convenuta.

Come accennato poc'anzi, la garanzia stipulata n. 11595 deve essere inquadrata nel contratto autonomo di garanzia a prima richiesta, con obbligo di pagamento immediato, in deroga agli artt. 1945, 1955, 1957 c.c., rinuncia del contro-garante a qualsiasi eccezione e autorizzazione al pagamento anche in presenza di contestazioni giudiziarie.

In tale contesto contrattuale, il garante non può opporre eccezioni relative al rapporto principale e il debitore garantito non può sindacare l'escussione; dal canto proprio, la Lega Pro, quale beneficiaria della garanzia, è tenuta unicamente a formulare la richiesta di pagamento entro il termine di validità della garanzia stessa, non incombendo su di essa l'onere di provare, nel rapporto con il garante, la concreta sussistenza e l'esatta quantificazione dei debiti sportivi.

L'ambito oggettivo di operatività della garanzia copre i debiti sportivi relativi alla stagione 2017/2018 e precedenti; gli emolumenti e i debiti verso tesserati, dipendenti e collaboratori sportivi; i contributi previdenziali, IRPEF e INAIL; i debiti accertati tramite lodi arbitrali federali; non copre,

invece, i debiti sorti dopo il 30.06.2018, ma la documentazione in atti dimostra che la debitoria rilevante è interamente maturata entro tale data.

Il compendio documentale versato in atti conferma l'esistenza di una significativa esposizione debitoria della società *Controparte_3* riferibile alla stagione sportiva garantita.

La documentazione prodotta dalla Lega Pro (note CO.VI.SO.C., lodi arbitrali, diffide, comunicazioni del club, provvedimenti federali) attesta che, al 30.06.2018, la società *CP_3* [...] aveva una debitoria sportiva pari a €. 598.895,77 lordi (superiore all'importo garantito), risultavano impagati lodi arbitrali per €. 322.051,31 (tutti relativi alla stagione 2017/2018) nonché gli emolumenti di giugno 2018 (ulteriori tesserati avevano diffidato la società per crediti maturati entro il 30.06.2018).

Va precisato, *ad abundantiam*, che la pendenza delle impugnative dei lodi arbitrali non è idonea a paralizzare l'operatività della garanzia autonoma, trattandosi di titolo funzionale alla tutela dell'affidamento del sistema sportivo e non di strumento di riscossione in senso stretto.

Sotto ulteriore profilo, mette conto rilevare che la Lega Pro, in qualità di mandataria *in rem propriam*, aveva l'obbligo/dovere di escutere la garanzia per adempiere alle funzioni di controllo e garanzia ex artt. 10 e 12 della L. 91/1981, come risultante dalla domanda di iscrizione al campionato 2017/2018, che contiene la delega irrevocabile alla Lega Pro a registrare i debiti sportivi nonché la delega a compensare e a estinguere i debiti tramite escussione delle garanzie.

Non risultano, infine, allegati né provati elementi idonei a configurare un abuso del diritto o una richiesta fraudolenta, tali da giustificare l'operatività dell'*exceptio doli*.

I presupposti per l'escussione erano, dunque, pienamente sussistenti e, pertanto, la domanda riconvenzionale trasversale proposta da Lega Pro nei confronti di *Controparte_1* è fondata e merita accoglimento.

Dall'accoglimento della domanda trasversale avanzata dalla Lega Pro nei confronti della *CP_1* consegue la disamina della domanda riconvenzionale impropria, proposta da *CP_1* [...] nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c. nei confronti dell'attore; essa è fondata e merita l'accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

Va premesso che la Banca convenuta ha proposto domanda riconvenzionale impropria nei confronti dell'attore - subordinata all'eventuale accoglimento della domanda trasversale proposta dalla Lega Pro - e che detto interesse della Banca è sorto soltanto con la proposizione della domanda trasversale, che ha esposto la Banca al rischio di condanna.

In linea generale, è ammissibile la domanda riconvenzionale impropria proposta nei confronti dell'attore quando essa trovi causa nella domanda proposta da altro convenuto e sorga solo in conseguenza di quest'ultima.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, le domande che sono conseguenza delle difese o delle domande riconvenzionali altrui devono essere proposte - a pena di decadenza - alla prima udienza di trattazione (cfr. Cass. Civ., n. 30745/2019) e tanto è accaduto nel caso di specie, allorquando la *Controparte_5* - a seguito della domanda trasversale formulata dalla *Controparte_2* - nel verbale di udienza di prima comparizione del 13.02.2019 anticipava la volontà di proporre nei confronti dell'attore domanda riconvenzionale impropria, che precisava con la memoria ex art. 183 co. 6 n.1) c.p.c..

Dagli atti di causa emerge che la dichiarazione di manleva sottoscritta in data 07.07.2017 dal *Parte_1* (anche ai sensi dell'art. 1341 c.c.) prevede espressamente l'obbligo di rimborsare "a semplice richiesta" alla Banca garante tutte le somme pagate in dipendenza della garanzia, senza possibilità di opporre qualsiasi eccezione.

Il pagamento effettuato da *Controparte_1* in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186 *ter* c.p.c., pari complessivamente a €. 494.980,45, sebbene avente natura anticipatoria e revocabile, costituisce adempimento di un'obbligazione contrattualmente dovuta e legittima il diritto di regresso.

L'attore è, dunque, tenuto a rimborsare integralmente *Controparte_1* del suindicato importo, maggiorato degli interessi di mora, così come convenzionalmente pattuiti.

Resta assorbita ogni ulteriore domanda.

La totale soccombenza dell'attore impone la sua condanna alle spese processuali nei confronti di entrambe le parti convenute costituite; nulla, invece, sulle spese tra la parte attrice e la parte convenuta rimasta contumace Curatela *Controparte_3* (già *CP_3* [...]) .

Infine, non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. nei confronti di parte attrice, come richiesto da *CP_5* atteso che non si rilevano elementi tali da configurare malafede o colpa grave in capo al *Parte_1* non emergendo elementi sufficienti per ritenere la condotta dell'attore temeraria o contraria alla buona fede processuale; va evidenziato che la responsabilità processuale aggravata richiede un abuso dello strumento processuale, valutabile in base alla sproporzione tra l'utilità perseguita e il sacrificio imposto alla controparte (cfr. Cass. Civ., n. 25012/2024), sproporzione non sussistente nel caso di specie.

Le spese del giudizio sono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri stabiliti dal D.M. n. 147/2022 riferiti allo scaglione corrispondente al valore della causa (da €. 260.001,00 a €. 520.000,00), con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, e decisionale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *Parte_1* con atto di citazione notificato il 23.10.2018, nei confronti di *Controparte_1* *Controparte_6*
[...], “ *Controparte_3* (già *Controparte_3* , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

1) DICHIARA la contumacia della *Controparte_3* ;
2) DICHIARA il difetto di legittimazione attiva di *Parte_1*
3) ACCOGLIE la domanda riconvenzionale trasversale proposta dalla parte convenuta [...] *Controparte_2* nei confronti di *CP_5* e, per l'effetto, CONFERMA l'ordinanza-ingiunzione *ex art. 186 ter c.p.c.* del 14.04.2021 emessa in corso di causa e, dunque, la condanna della parte convenuta *Controparte_1* al pagamento, in favore della [...] *Controparte_2* , dell'importo di €. 350.000,00 oltre interessi di mora nella misura convenzionalmente pattuita, pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali (TAEG +2%) a decorrere dall'08.10.2018, data della ricezione della richiesta di pagamento, sino all'effettivo soddisfo;

4) ACCOGLIE la domanda riconvenzionale impropria proposta dalla parte convenuta [...] *CP_1* nei confronti dell'attore e, per l'effetto:

a) ACCERTA e DICHIARA che la parte attrice *Parte_1* è tenuto a manlevare la parte convenuta *Controparte_1*

b) CONDANNA la parte attrice *Parte_1* al pagamento della somma complessiva di €. 494.980,45 in favore della parte convenuta *Controparte_1* già versata da quest'ultima in favore della Lega *Controparte_2* , oltre interessi convenzionali di mora fino al soddisfo;

5) CONDANNA la parte attrice *Parte_1* al pagamento - in favore di ciascuna delle parti convenute costituite, *Controparte_1* e *Controparte_2* - delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €. 12.046,00, oltre esborsi, rimborso forf. spese generali e accessori come per legge.

6) NULLA sulle spese nei rapporti tra la parte attrice *Parte_1* e la parte convenuta contumace Curatela *Controparte_3* (già *Controparte_3* .

Così deciso in Bari, il 07.01.2026.

Il Giudice
dott.ssa Simona Merra